

IL PATTO DI FAMIGLIA NELLA PRASSI NOTARILE

Catanzaro, 20 giugno 2026

Relazione del notaio Federico Tassinari

1) Profili oggettivi del patto di famiglia

1A. Possono essere oggetto del patto di famiglia, ai sensi dell'art. 768-bis c.c., le "aziende" e le "partecipazioni societarie".

1B. Il patto di famiglia, come emerge dall'inciso iniziale dell'art. 458 c.c. aggiunto con la legge 14 febbraio 2006, n. 55 ("*Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 768-bis e seguenti*"), costituisce una deroga al divieto dei patti successori per espressa disposizione del legislatore.

1C. La dottrina, inizialmente, è rimasta perplessa rispetto a tale scelta legislativa, dal momento che gli effetti immediati e in larga parte definitivi del patto di famiglia non sembrano in alcun modo inquadrabili nelle nozioni "tradizionali" di patto successorio istitutivo, dispositivo e, con qualche riserva per tale ultimo patto, rinunciativo.

1D. Successivamente, invece, la dottrina sembra avere preso atto, correttamente, che la definizione di patto successorio voluta dal legislatore fin dal 1942 non è basata esclusivamente sugli aspetti strutturali del patto, ma comprende anche quei patti che, rispetto alla futura successione, in contrapposizione all'atto di ultima volontà, presentano aspetti esclusivamente funzionali o, se si preferisce, di "stabilizzazione degli effetti" (essendo a quest'ultimo fine sufficiente, per esempio, il divieto di collazione o riduzione ex art. 768-quater comma 4 c.c. con riguardo alle clausole del patto); anche se la dottrina italiana, soprattutto notarile, ha seguito percorsi talvolta tortuosi per ridurre la rilevanza del divieto dei patti successori, limitandosi quasi sempre agli aspetti strutturali del negozio di volta in volta analizzato, l'art. 768-bis c.c., ora, impone di superare l'esclusività di tale impostazione; una riprova in tale senso può cogliersi nel diritto francese (quello che ha storicamente la disciplina del divieto dei patti successori più vicina all'ordinamento italiano): in quell'ordinamento, nessuno dubita della rilevanza del profilo funzionale per perimetrare la nozione di patto successorio, come è avvenuto, in un curioso parallelismo con il diritto italiano, con l'istituto, a sua volta introdotto nel 2006, della *donation-partage* (artt. 1075 - 1080 c.c. francese).

1E. Detto ciò, e tornando al punto 1A, occorre prendere atto che l'ambito applicativo del patto di famiglia continua ad avere natura eccezionale rispetto ai divieti generali

di cui all'art. 458 c.c.; ne consegue che solo le "aziende" e le "partecipazioni societarie" possono essere oggetto di patto di famiglia.

1F. Nessuna norma, tuttavia, restringe, ai fini del patto di famiglia, le due anzidette nozioni; ne consegue che, dove c'è azienda e dove c'è partecipazione sociale, il patto di famiglia potrà sempre trovare applicazione; quelle interpretazioni restrittive che parte dei commentatori notai hanno ritenuto di dovere individuare alla luce della *ratio* della norma sono del tutto destituite di fondamento (si pensi alla posizione ideologica secondo cui solo le partecipazioni che determinano un passaggio di controllo possono essere oggetto di famiglia; oppure a quell'altra che ammette il patto di famiglia solo per quelle partecipazioni che si riferiscono ad un'azienda operativa); per tale ragione, non si vede, in merito all'art.768-bis c.c., quale modificazione al testo legislativo si dovrebbe introdurre, apparendo la norma, così come è, assolutamente equilibrata ed idonea a dare risposta alla nota Raccomandazione fatta agli Stati membri fin dagli Anni Novanta del secolo scorso dall'allora Comunità europea.

1G. La prassi è andata avanti spedita dove quella parte della dottrina notarile indugiava: oggi si conoscono numerosi patti di famiglia che si riferiscono a partecipazioni sociali di minoranza (senza questa possibilità, la pianificazione del passaggio generazionale sarebbe spesso profondamente compromessa), a partecipazioni di società immobiliari, a partecipazioni di società semplici che non svolgono alcuna attività di impresa, a rami di azienda e ad aziende c.d. congelate, in quanto l'azienda stessa è stata oggetto di affitto a favore di altro imprenditore.

1H. L'art. 768-bis c.c. precisa che il patto di famiglia deve essere sottoscritto "compatibilmente con le disposizioni in materia di impresa familiare e nel rispetto delle differenti tipologie societarie"; secondo parte della dottrina, la norma è superflua, perché non si vede come potrebbe un patto di famiglia violare le norme citate; l'opinione di chi scrive è invece favorevole anche con riguardo a tale scelta legislativa perché, in assenza di tale inciso, qualcuno avrebbe potuto ritenere, pure non senza difficoltà rilevanti, che il patto di famiglia stesso costituisca una sorta di *fast track* idoneo a fare a meno del consenso, altrimenti necessario, del socio di snc che non partecipa al patto oppure di "inglobare" nel patto stesso i rapporti di dare e avere che derivano da una preesistente partecipazione ad impresa familiare (che, alla luce dell'art. 230-bis c.c., potrebbe riguardare anche un discendente beneficiario del patto).

1J. L'art. 768-ter c.c. stabilisce che "a pena di nullità il contratto deve essere concluso per atto pubblico": se non vi è alcun dubbio, non trattandosi di donazione diretta, in merito alla superfluità dei testimoni, appare opportuno sottolineare come la

prescrizione della forma pubblica in oggetto dovrebbe estendersi, trattandosi sempre di patto di famiglia, anche alle due vicende regolate dall'art. 768-septies c.c.

2) Profili soggettivi del patto di famiglia

2A. L'art.768-quater c.c., nel suo primo comma, stabilisce che *“al contratto devono partecipare anche il coniuge e tutti coloro che sarebbero legittimari ove in quel momento si aprisse la successione dell'imprenditore”*; ma l'art. 768-sexies comma 1 c.c., posto sotto la rubrica *“rapporti con i terzi”*, stabilisce che *“all'apertura della successione dell'imprenditore, il coniuge e gli altri legittimari che non abbiano partecipato al contratto possono chiedere ai beneficiari del contratto stesso il pagamento della somma prevista dal secondo comma dell'art. 768-quater, aumentata degli interessi legali”*.

2B. Una parte non trascurabile, anche per l'autorevolezza delle firme, della dottrina notarile, ha ritenuto che le due citate norme debbano leggersi assieme, non ostando alla piena validità ed efficacia del patto la circostanza che uno o più dei soggetti di cui alla prima norma, ove informati della volontà di stipulare il patto, siano “retrocessi”, da parte di tutti coloro che effettivamente partecipano al patto, all'interno della seconda norma, con i diritti da quest'ultima stabiliti; a favore di tale lettura milita l'esigenza, certamente esistente, di evitare che uno o più degli aventi diritto “alzino indebitamente il prezzo”, o, comunque, si rifiutino di partecipare se non hanno altri vantaggi anche fuori dal patto; perché, si dice, vietare l'accordo del “volenterosi” per uno o più “dissidenti”? Vietando ciò, si conclude, si danneggerebbe comunque l'impresa, perché “salvare” una parte è sempre meglio di perdere tutto.

2C. Sia la lettera della legge, sia lo scopo della norma potrebbero portare, in sé considerati, alla conclusione di cui al precedente punto 2B; questa conclusione, tuttavia, nonostante la sua magistrale esposizione, deve, a mio avviso, essere respinta per due ragioni; la prima, più debole, ma non del tutto trascurabile, è che la rubrica dell'art. 768-sexies c.c. parla di *“rapporti con i terzi”*, intendendo per “terzo” colui che non si trova nella condizione di cui all'art. 768-quater comma 1 c.c. (che sarebbe, invece, “parte”); la seconda, è che, se si avallasse tale lettura dell'art. 768-sexies comma 1 c.c., si permetterebbe all'imprenditore, una volta che ha dato l'informazione senza ottenere risposta, di scartare a sua scelta i legittimari “scomodi”, escludendoli dal patto e relegandoli in una liquidazione futura e secondo valori che tali soggetti esclusi non hanno potuto condividere; conclusione, quest'ultima, curiosa in un istituto che, ecumenicamente, è stato denominato come “patto di famiglia”.

2D. L'art. 768-sexies c.c., dunque, in entrambi i suoi commi, si riferisce non solo al legittimario sopravvenuto (ivi compresi il coniuge e l'unito civilmente), ma anche a quello che non era noto al momento della sottoscrizione del patto di famiglia; ma che cosa significa "non essere noto" ai fini dello spartiacque, così rigidamente definito, tra art. 768-quater c.c. e 768-sexies c.c.? In particolare, dovendosi tutelare l'affidamento di tutti i partecipanti al patto, occorre che l'esistenza di tale "legittimario" sia ignota a tutti i sottoscrittori del patto, ivi incluso l'imprenditore, oppure è sufficiente che essa sia ignota anche ad uno solo dei partecipanti? Stante la rilevata finalità della norma, sembra difficile pretendere che l'inesistenza in questione sia ignota a tutti i partecipanti, essendo sufficiente che essa sia nota anche ad uno solo di essi, quand'anche costui abbia rinunciato alla liquidazione (rinuncia che potrebbe, persino, essere dettata da tale ignoranza).

2E. L'art. 768-sexies c.c. si applica anche al coniuge che non ha partecipato al patto di famiglia e, quindi, ad un soggetto che, per definizione, non può coincidere con il coniuge (a questo punto, "*pro-tempore*") che ha invece partecipato al contratto e, magari, ha anche preteso la liquidazione a lui spettante; che cosa spetta, allora, al nuovo coniuge ex art. 768-sexies c.c.? La risposta è più semplice se il precedente coniuge ha rinunciato alla liquidazione a lui spettante, essendo logico che, così stando le cose, il nuovo coniuge possa chiedere l'intera liquidazione a lui spettante secondo le disposizioni dell'articolo in commento; più difficile, se non insolubile (per ragioni giuridico-matematiche, non per carenza del legislatore), è l'ipotesi in cui il precedente coniuge abbia, in tutto o in parte, richiesto ed ottenuto la sua liquidazione; ad avviso di chi scrive, l'unica relativa certezza è l'impossibilità di liquidare per intero sia il precedente sia l'attuale coniuge, perché ciò andrebbe inevitabilmente a detrimento o della legittima relativa al patto degli altri partecipanti o della disponibile del beneficiario, che, normalmente, è già andata a quest'ultimo quale parte del valore del bene produttivo acquisito (accogliere questa tesi "*pro coniugi multipli*", quindi, significherebbe indebolire notevolmente il patto di famiglia, soprattutto nell'ottica della continuità dell'impresa che costituisce la *ratio* dell'intero istituto); non resta che la soluzione salomonica di fare partecipare i due coniugi in eguale misura (salvo gli interessi legali previsti dalla legge per il secondo coniuge); ove invece il primo coniuge abbia ottenuto una liquidazione parziale, il di più non percepito da esso dovrà andare a vantaggio del secondo coniuge.

Caso 1 – I due coniugi e gli strumenti a disposizione del primo coniuge

Provarei a semplificare il ragionamento legato al presente caso come segue:

- ogni coniuge che è genitore di tutti i figli partecipanti al patto è, per esperienza consolidata, quasi sempre un coniuge rinunciante *in toto* ai propri diritti;
- se, come è dovere del notaio, si spiega bene come opera la liquidazione dell'eventuale secondo coniuge in caso di rinuncia totale del primo, credo che nessun primo coniuge (statisticamente parlando, soprattutto se è donna) firmerebbe più il patto di famiglia.

Come combinare trasparenza verso il primo coniuge ed efficacia dell'operazione?

E' legittimo prevedere che il primo coniuge abbia diritto alla sua intera liquidazione, opportunamente valutata in quanto credito differito, se il matrimonio viene a cessare per qualsiasi causa diversa dalla morte di uno dei coniugi?

Esistono altri rimedi concretamente praticabili? In particolare, è utile un eventuale diritto di recesso in capo a tale coniuge?

2F. Il patto di famiglia, in assenza di divieti specifici del legislatore, può essere sottoscritto anche dall'imprenditore che ha un solo discendente e non è in quel momento coniugato; l'affermazione, che a prima vista sembrerebbe ovvia, viene considerata alla luce del fatto che il patto di famiglia è collocato dal legislatore nel libro secondo del codice civile tra la divisione (titolo IV) e la donazione (titolo V), ma nel capo V-bis del titolo in tema di divisione, e non nel titolo successivo dedicato alle donazioni; secondo alcuni interpreti, tale collocazione attrae l'istituto verso la divisione e, quindi, presuppone sempre un momento *lato sensu* divisionale, nel caso di specie, a prima vista, impossibile; chi scrive dissente, in quanto, da un lato, non bisogna enfatizzare tale collocazione dell'istituto nel senso rilevato, dipendendo ciò dalla volontà di porre l'istituto stesso "a cavallo" tra divisione e donazione (il legislatore avrebbe dovuto introdurre un nuovo titolo V, facendo slittare le donazioni nel nuovo titolo VI, in tale modo imponendo una ridenominazione, quanto al titolo, di tutte le norme in tema di donazione), e, dall'altro lato, perché, anche volendosi seguire l'anzidetta impostazione della natura divisionale di tale patto, la presenza dell'art. 768-sexies c.c. è sufficiente a ritenere applicabile il patto anche in tale caso.

3) Profili della liquidazione dei partecipanti non beneficiari del bene produttivo

3A. Quasi tutti gli interpreti hanno lamentato la scelta legislativa in forza della quale la liquidazione del coniuge e degli altri legittimari non beneficiari del patto debba necessariamente avvenire da parte degli stessi beneficiari, in genere giovani e non in

grado di farsi carico di significative liquidazioni; gli stessi interpreti, quindi, suggeriscono una modifica legislativa, al fine di rendere il patto di famiglia stesso più praticabile ed efficace; a mio avviso, ottenere una modifica legislativa sul punto sarebbe da un lato molto difficile ed in parte anche fuori sistema, dall'altro lato non così fondamentale, per le ragioni indicate nei cinque successivi punti 3B, 3C, 3D, 3E e 3F.

3B. Il divieto dei patti successori, non solo in Italia, è un pilastro storico caratterizzante l'intero diritto successorio; i tentativi finora fatti per allentare tali divieti sono caduti di fronte all'intransigenza, a mio avviso in parte comprensibile, degli uffici legislativi di governo e parlamento; con il patto di famiglia si è, per la prima volta, ottenuto un importante risultato, che appare ancora più importante se si condividono le considerazioni fatte al punto 1D ed al punto 1F; già il fatto di potere stipulare patti di famiglia anche per società senza imprese rappresenta un traguardo che non era scontato e che può considerarsi sufficiente per mettere in equilibrio le esigenze legate al passaggio generazionale di imprese e patrimoni societari con le esigenze che rendono tuttora attuali i divieti dei patti successori; cambiare la normativa in tema di patto di famiglia è, quindi, da un lato praticamente impossibile, dall'altro lato, non necessario; senza contare le difficoltà che ciò determinerebbe per gli atti già stipulati.

3C. Il rischio, piuttosto, è un altro: visto l'inciso iniziale dell'art. 458 c.c. sopra commentato, qualche interprete, questa volta più dal lato accademico che da quello notarile, ha ritenuto che, stante l'eccezionalità dell'intero istituto (in quanto deroga ad un divieto), esso non tolleri aperture all'autonomia privata oltre i limiti previsti di volta in volta dalla normativa dettata per l'istituto dal legislatore; tale tesi, che sarebbe fatale all'efficienza dei patti di famiglia, è a mio avviso errata sul piano giuridico per almeno due ragioni; la prima, l'eccezionalità riguarda sempre singole norme e non interi tipi contrattuali, come è con evidenza desumibile dall'art. 1322 comma 1 c.c., non derogato per il patto di famiglia, secondo cui *"le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge"*; la seconda, che le clausole che la pratica notarile ha suggerito fin d'ora da inserire nei patti di famiglia afferiscono ai rapporti tra le parti e non incidono, se non indirettamente, sul perimetro del divieto dei patti successori (si pensi ai termini di liquidazione degli aventi diritto, alle clausole condizionali; al patto di reversibilità; agli oneri di cui al contratto di donazione; ecc.); in ogni caso, nessuna norma configura il patto di famiglia alla stregua di un *actus legitimus*.

3D. Ci sono, ad avviso di chi scrive, due strumenti giuridici per superare, o almeno attenuare fortemente, il problema dell'impossibilità economica del discendente

beneficiario del patto di famiglia di liquidare il coniuge e gli altri legittimari aventi diritto con mezzi propri.

3E. Il primo strumento giuridico, di derivazione accademica (Giuseppe Amadio) e più elegante, anche se meno "decisivo", è dato dal c.d. patto di famiglia a liquidazione verticale eseguito in forza dell'art. 2468-quater comma 3 c.c.; i sostenitori di tale tesi, che chi scrive condivide pienamente, ritengono che, quando tale comma parla di "*beni assegnati con lo stesso contratto*", ci si riferisca a quelle assegnazioni che sono fatte da soggetti diversi dal beneficiario *ex lege*, al di fuori quindi delle regole di liquidazione dettate per intero nel precedente secondo comma; tali assegnazioni ricadono nel comma 3 al vaglio da chiunque esse provengano, purché siano finalizzate alla liquidazione di uno o più aventi diritto in forza del patto di famiglia; tali assegnazioni restano contratti (si pensi ad una donazione) o atti unilaterali (si pensi ad un pagamento di terzo ex art. 1180 c.c.) di diritto comune, modificati rispetto a quest'ultimo esclusivamente per gli effetti che il legislatore (evidentemente attento alla questione economica dell'incapienza patrimoniale e della normale mancanza di liquidità del beneficiario più giovane) ha voluto garantire per favorire tale loro meritoria funzione; tali specifici effetti - che si aggiungono a quelli di diritto comune - sono in sostanza due: la liberazione del debitore *ex lege*, in virtù dell'inciso in forza del quale tali trasferimenti "*sono imputati alle quote di legittima loro spettanti*" e la stabilizzazione del valore al momento del patto di famiglia, in virtù dell'inciso secondo cui essi saranno anche in seguito valutati "*secondo il valore attribuito in contratto*" (se si tratta di contratto successivo al patto, si deve applicare la parte finale della norma e si dà luogo, quindi, ad un'assegnazione a cui devono partecipare tutti i partecipanti al precedente patto o "*coloro che li abbiano sostituiti*", nel rispetto delle condizioni poste dalla stessa norma al vaglio); si tratta dunque, di due vantaggi di rilievo, seppure non decisivi ai fini di chiudere la partita per il futuro ex art. 768-sexies comma 1 c.c.

3F. Il secondo strumento giuridico, di derivazione notarile, più semplice ma normalmente più oneroso dal punto di vista fiscale, è dato, al di fuori del perimetro delle norme poste dal legislatore in tema di patto di famiglia, dalla scelta dell'imprenditore (ma anche del coniuge o di altro soggetto a ciò disposto) di una donazione secondo il diritto comune, pro indiviso in parti eguali a favore, in ipotesi, di tutti i propri figli; fatta questa prima donazione, il figlio beneficiario del bene produttivo in forza del patto di famiglia eseguirà - a sua volta in natura e normalmente pro indiviso e con una parte della quota indivisa a lui donata - il pagamento da lui dovuto ex art. 768-quater comma 1 c.c., in tale modo definitivamente liberandosi dal relativo debito; in definitiva, con questa donazione a monte del patto di famiglia il familiare interessato, normalmente lo stesso imprenditore che si accinge a porre in

essere il patto di famiglia, crea i presupposti per avere quella liquidazione orizzontale, tra figli ed eventualmente coniuge, propria del patto di famiglia, garantendo che tale donazione preparatoria rispetti i diritti successori futuri di ciascun familiare, escludendo in tale modo che, salvo legittimari sopraggiunti, tale donazione prodromica possa alterare, nella successiva successione del donante, la *par condicio* tra i legittimari esistenti; in ogni caso, se sopravvengono successivamente altri legittimari di tale donante prodromico, la questione, essendo tale donazione al di fuori del perimetro del patto di famiglia, non risolverà applicando l'art. 768-sexies c.c., bensì le norme di diritto comune in tema di azione di riduzione (artt. 553 ss. c.c.).

3G. E' legittima una presa di posizione da parte di un legittimario non beneficiario del patto di sottoscrivere solo se gli viene pagata una somma di denaro dichiaratamente più alta del valore di liquidazione previsto dall'art. 768-quater comma 1 c.c.? Se non vi è un'attrazione fatale da parte dell'interprete in favore della necessaria ed esclusiva assimilazione del patto di famiglia al contratto di divisione alla stregua di una sua sottospecie, con ciò che ne consegue in termini di necessaria proporzionalità di tutte le assegnazioni, la risposta non può che essere positiva, proprio in forza del già richiamato art. 1322 comma 1 c.c.; diversamente opinando, realisticamente, si aprirebbero le porte della simulazione, così indebolendo nei fatti l'intero patto di famiglia.

4) Il recesso ex art. 768-septies n. 2) c.c.

4A. Il recesso dal patto di famiglia è espressamente previsto, e disciplinato, dall'art. 768-septies n. 2) c.c., secondo cui - con formulazione, questa volta, non ineccepibile - *"il contratto può essere sciolto o modificato dalle medesime persone che hanno concluso il patto ... mediante recesso, se espressamente previsto nel contratto stesso e, necessariamente, attraverso dichiarazione agli altri contraenti certificata da un notaio"*.

4B. Si tratta di un istituto estremamente importante, la cui introduzione, talvolta, condiziona la stessa possibilità di sottoscrivere il patto di famiglia; nella mia esperienza professionale, il recesso viene pattuito nel 50% dei casi circa; al successivo punto 4C si faranno le considerazioni più strettamente giuridiche, al punto 4D, invece, quelle in merito alle modalità del suo impiego.

4C. La prima parte della norma riserva il diritto di recesso a chi è stato parte del patto di famiglia; stando alla genericità sul punto del legislatore, ogni partecipante al patto ha diritto di pattuire a suo favore tale diritto di recesso, ivi incluso un eventuale non

assegnatario che abbia rinunciato alla sua liquidazione; il recesso, inoltre, anche se esercitato da un solo soggetto, azzerà tutti gli effetti del patto, con le conseguenti contro-liquidazioni che ne deriverebbero; la conclusione, che appare pressoché unanime sia in dottrina sia nella prassi applicativa, non può subire deroghe dall'autonomia privata e, in ogni caso, trova il proprio fondamento nel precedente punto 1) della norma, che contrappone al recesso (unilaterale) il contratto modificativo (plurilaterale, in quanto da sottoscrivere da tutte le parti del patto stesso); il recesso, nel silenzio della legge, può essere sia totale sia parziale, riguardando in questo secondo caso soltanto una parte dell'assegnazione fatta, per lo più per creare le condizioni perché l'imprenditore recuperi una parte del bene produttivo assegnato al fine di sottoscrivere un nuovo patto di famiglia a vantaggio di un altro familiare sopravvenuto che oggi desidera ciò avendo cambiato idea rispetto a quanto da lui sottoscritto in sede dell'originario patto di famiglia; in merito alla forma, l'espressione "*dichiarazione agli altri contraenti certificata da un notaio*" deve intendersi, alla luce delle norme imperative che regolano l'attività del notaio nella redazione degli atti negoziali, come un atto unilaterale da redigere in forma pubblica e da notificare agli altri partecipanti all'originario patto a cura dello stesso notaio; nulla vieta, infine, essendo ciò ove possibile anche opportuno, che tutte le parti in questione intervengano direttamente all'atto notarile di dichiarazione di recesso, così semplificando gli adempimenti che, altrimenti, dovrebbero essere posti in essere successivamente dallo stesso notaio.

4D. Il recesso è, nella prassi, un istituto fondamentale, sempre da proporre ad analisi e da approfondire con tutte le parti; quasi sempre il recedente è l'imprenditore; la dinamica che si instaura discutendo di tali questioni porta spesso ad una contrapposizione tra imprenditore e beneficiari, volendo il primo, normalmente, un recesso ampio ed i secondi, sempre normalmente, un recesso limitato nel tempo e, ove possibile, anche nei presupposti (certificato medico sulla capacità di intendere e di volere; *performance* negative nella gestione dell'impresa poste in essere dopo il patto di famiglia da parte del discendente che ha preso in mano la gestione dell'impresa, ecc.); si tratta, se così posso esprimermi, di una contrattazione di secondo livello, non meno complessa di quella di base ex artt. 768-bis - 768-sexies c.c.; il recesso riguarda quasi sempre l'imprenditore, anche se, talvolta, anche il beneficiario può pretendere, normalmente a tempo limitato, tale via d'uscita, come nel caso in cui, non essendo ancora sicuro "di farcela", accetta di sottoscrivere il patto di famiglia proprio perché gli è dato tale recesso.

Caso 2 – Vendita della partecipazione sociale da parte del discendente beneficiario in pendenza del diritto di recesso dell'imprenditore

Può accadere che l'imprenditore che sottoscrive un patto di famiglia si riservi un diritto di recesso per cinque anni dalla sottoscrizione stessa e che, due anni dopo, in pendenza quindi del diritto di recesso, il discendente beneficiario alieni a terzi l'intera sua partecipazione sociale acquisita mediante patto di famiglia.

Tale alienazione è legittima in ogni caso? Richiede un'informazione preventiva dell'imprenditore avente diritto di recesso?

Quale è la situazione dell'avente diritto di recesso dopo l'eventuale cessione a terzi dell'intera partecipazione sociale?

5) La prima sentenza di Cassazione sul diritto privato del patto di famiglia: il caso Alpenmoebel, ovvero il "patto di famiglia all'insaputa di tutte le parti"

5.A. La sentenza 26 febbraio 2026, n. 4376 della Suprema corte (Pres. Orilia; rel. Grasso), a quanto consta, costituisce il primo caso di legittimità dedicato al diritto privato del patto di famiglia; la fattispecie riguardava, in realtà, una scrittura privata del 2008 di sistemazione patrimoniale tra i due genitori ed i quattro figli delle due società a loro riconducibili (rispettivamente una sas immobiliare ed una srl operativa, denominata Alpenmoebel srl e successivamente andata in procedura concorsuale), passando, da un assetto iniziale in cui tutti i figli partecipavano ad entrambe le società, ad un nuovo assetto, secondo cui tre dei quattro figli (B, C ed E) avrebbero partecipato alla sola immobiliare, mentre il quarto figlio (A) avrebbe partecipato, da solo, all'operativa (nel presupposto, per quanto si può comprendere, che in quel momento tale società operativa non fosse ancora in stato di insolvenza); il contenzioso tra i familiari sorge nel 2014, avendo i familiari sottoscritto, dopo il 2008, due ulteriori scritture private aventi natura transattiva che integravano e modificavano l'originaria scrittura privata del 2008, prevedendo, per perequare le posizioni, "*conguagli donativi*" ed anche la costituzione, mediante scissione parziale della sas immobiliare esistente, di una terza società a sua volta immobiliare, il cui socio sarebbe stato soltanto A, affinché questi disponesse di un bene immobile in più per fare meglio fronte all'indebitamento della società Alpenmoebel e, in tale modo, per ottenere, oltre ad una *governance* chiara, un'equa distribuzione dell'intero patrimonio attivo e passivo già spettante ai comuni genitori D e G.

5.B. In primo grado di giudizio, il Tribunale di Bolzano - di fronte alla richiesta della sas e dei fratelli B, C e D in proprio di ottenere una somma di denaro che A doveva loro, probabilmente per canoni locativi accumulati senza mai essere stati pagati - si era domandato se l'intera vicenda che aveva determinato i nuovi assetti societari fosse o

meno un patto di famiglia nullo per difetto di forma pubblica, stante l'eccezione sollevata da parte del convenuto A di nullità dell'intero negozio del 2008 e delle due seguenti transazioni, per avere le parti concluso un patto di famiglia ex art- 768-bis ss. c.c. senza il rispetto della forma pubblica prescritto sotto pena di nullità dall'art. 768-ter c.c.; lo stesso Tribunale aveva concluso, nella propria sentenza, nel senso della nullità per difetto di forma delle tre anzidette scritture, da qualificarsi, nel loro complesso, quali espressioni di un patto di famiglia ex art. 768-ter ss. c.c. privo della necessaria forma pubblica *ad substantiam*, dal momento che, ai fini di tale qualificazione, è irrilevante la circostanza che le parti abbiano usato termini giuridici diversi rispetto al termine "*patto di famiglia*" (l'espressione impiegata era quella, per la verità sostanzialmente identica, di "*accordo di famiglia*"), essendo invece rilevante la sola natura giuridica, e quindi qualificazione, dell'atto principale e degli atti sottoscritti; il Tribunale, infine, per quanto emerge dallo svolgimento del processo fatto dalla Suprema corte, non si pone l'ulteriore (e collegato) problema di come ricondurre i due contratti successivi di "transazione" ad una modificazione del patto di famiglia che sia rispettosa del percorso e dei limiti posti dall'art. 768-septies n. 1) c.c.

5.C. La Corte di Appello di Trento, Sezione di Bolzano, invece, nelle parole della sentenza di Cassazione, "*esclude che il superiore accordo possa iscriversi nel perimetro dell'istituto regolato dagli artt. 768 bis e seg. cod. civ., mancando lo scopo del trasferimento ai discendenti in via stabile e anticipata, in quanto i figli di D e G erano già tutti soci di Fabbrica Alpenmoebel Srl e i figli di A e B lo erano anche di DD sas*"; la sentenza conclude, quindi, che "*manca, dunque, la figura del disponente che trasferisce ad uno o ad alcuni tra i discendenti la sua azienda ovvero le sue partecipazioni di controllo nella sua società. Inoltre, gli assegnatari non si erano obbligati al pagamento di somme compensative delle quote di riserva spettanti agli eredi legittimari*"; essa, pertanto, ritiene valide e vincolanti per le parti le pattuizioni di cui alle descritte scritture private, essendo irrilevante la mancanza di atto pubblico.

5.D. La Corte di Cassazione, invece, si allinea alla sentenza di primo grado; essa, dopo avere indicato i presupposti indispensabili per aversi patto di famiglia, al di là del *nomen iuris* adottato in concreto dalle parti, afferma che "*la sentenza impugnata non contrappone evidenze giuridicamente apprezzabili che contrastino quel che appare essere lo scopo perseguito con contratto: ridisegnare la proprietà societaria, in vista della prosecuzione dell'attività d'impresa in capo ai figli*"; essa, pertanto, cassa con rinvio alla Corte di Appello in altra composizione, con il compito di "*verificare se da un tal scrutinio debba trarsi al conseguenza che, con il complesso negoziale, le parti*

abbiano inteso dar vita ad un patto successorio (rectius: patto di famiglia), che avrebbe dovuto essere stipulato, a pena di nullità, nella forma solenne dell'atto pubblico".

5.E. La conclusione della Suprema Corte, *a contrario*, potrebbe fare sorgere nell'operatore giuridico un dubbio radicale: se si stipula (in forma pubblica) un atto di donazione ex art. 769 c.c. con la stessa struttura del patto di famiglia e, quindi, con i tre anzidetti elementi essenziali all'uopo necessari, laddove le parti, in quel caso concreto, non abbiano voluto garantirsi i vantaggi del patto di famiglia, ritenendo ciò irrilevante o anche iniquo rispetto alla loro intenzione, volendo essi, anzi, che *post mortem* dell'imprenditore si applichino completamente sia l'istituto della riduzione sia quello della collazione, vi è il rischio di una riqualificazione giudiziale sulla base della sentenza in commento anche per quest'ultima ipotesi? La risposta, deve essere senz'altro negativa; il patto di famiglia, infatti, resta un'eccezione alla regola generale *mortis causa* prevista dall'ordinamento giuridico italiano (basata sia sull'azione di riduzione sia sulla collazione); quello che la legge non consente è soltanto l'attivazione delle regole derogatorie anzidette quando il patto di famiglia, pure avendo ricevuto il consenso di tutte le parti che vi dovevano partecipare, non è stato stipulato nella forma prescritta dalla legge, essendo quest'ultima forma una garanzia sostanziale per le parti del patto e per tutti i terzi interessati che l'autonomia privata non può in alcun modo aggirare; ciò non accade, invece, quando si vuole che un atto che ha i requisiti sostanziali ma non formali del patto di famiglia possa innescare la deroga alle regole successorie propria del patto di famiglia stesso; quindi, ed in definitiva, la pronuncia della Suprema è a senso unico, in direzione della necessità della forma solenne (dall'informale al formale), e non un doppio senso.

5.F. Quale è allora, in definitiva, chiarito quanto precisato nel paragrafo precedente, la portata più importante di questa vicenda processuale? La peculiarità del caso è quella di mettere al centro il patto di famiglia non solo quando esso è stipulato in forma di atto pubblico con l'intervento del notaio, ma anche quando esso scaturisce da scritture private tra le parti che, evitandone il *nomen iuris*, finiscono comunque per realizzare quegli obiettivi che il patto di famiglia intende a sua volta garantire; secondo la Suprema Corte, i tre presupposti sostanziali ed indispensabili perché si abbia patto di famiglia sono, nelle sue parole, i seguenti: 1/ "*almeno un trasferimento, anche solo parziale, dell'azienda o della partecipazione sociale da ascendente a discendente*"; 2/ "*la partecipazione al negozio del coniuge e di tutti coloro che sarebbero legittimari ove in quel momento si aprisse la successione nel patrimonio dell'imprenditore*"; 3/ "*gli assegnatari debbono liquidare (anche in natura), salvo rinuncia, ai non assegnatari la quota secondo le previsioni di cui all'art. 536 e segg. cod. civ.*"; del tutto irrilevante, invece, è il fatto che tutti i familiari fossero già soci di entrambe le società in questione,

dal momento che anche un incremento della partecipazione è sufficiente perché la relativa operazione sia qualificata alla stregua di un patto di famiglia.

5.G. L'elemento 3/ da ultimo citato è, in genere, nei patti di famiglia c.d. non dichiarati, quello di più difficile ricognizione, dal momento che esso, sempre in mancanza di rinuncia dei beneficiari, può avvenire anche con mezzi e procedimenti complessi, come è accaduto nel caso di specie, in cui la liquidazione è avvenuta dai tre fratelli titolari della sas (B, C ed E) al quarto (A) attraverso la dotazione eseguita dai primi in favore dell'ultimo, derivante da una scissione societaria dell'originaria sas immobiliare a vantaggio di una newco i cui beni sono stati ad essa trasferiti dai discendenti che ne erano proprietari tramite la stessa sas, perché andassero alla immobiliare beneficiaria della scissione il cui socio sarebbe divenuto esclusivamente A.

5.H. In definitiva, nel vigente diritto italiano, le liberalità dirette di non modico valore possono essere stipulate soltanto in forma pubblica, sia tramite donazione ex art. 769 c.c., sia, ricorrendone i presupposti, tramite patto di famiglia ex art. 768-bis ss. c.c., secondo quella che è nel caso concreto l'intenzione delle parti (e necessariamente, nel primo caso, ove uno o più degli aventi diritto si rifiutino di partecipare al patto di famiglia); senza tale forma pubblica, entrambe le fattispecie sono nulle ed inidonee sia a produrre qualsiasi effetto sia ad essere altrimenti qualificate, potendo tale nullità, secondo la regola generale, essere pronunciata dal giudice d'ufficio.

5.I. Il principio di diritto della sentenza della Suprema corte in commento merita, quindi, di essere condiviso.

